



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 21 ottobre 2022
(OR. en)

13697/22

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0342(NLE)**

**TRANS 652
COWEB 121
ELARG 88
FIN 1135**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	21 ottobre 2022
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2022) 538 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla revisione delle regole finanziarie per la Comunità dei trasporti

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2022) 538 final.

All.: COM(2022) 538 final



Bruxelles, 21.10.2022
COM(2022) 538 final

2022/0342 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla revisione delle regole finanziarie per la Comunità dei trasporti

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato direttivo regionale istituito a norma del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti ("TCT") per quanto riguarda la revisione delle regole finanziarie e delle procedure applicabili alla Comunità dei trasporti.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1 Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti

Il 1° maggio 2019 la Repubblica d'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Macedonia del Nord, il Kosovo* (di seguito "Kosovo"), il Montenegro e la Repubblica di Serbia hanno ratificato il TCT. L'Unione europea è parte del TCT e il 4 marzo 2019 ha adottato una decisione del Consiglio relativa alla conclusione del TCT¹, che è entrato in vigore il 1° maggio 2019.

2.2 Il comitato direttivo regionale

Il comitato direttivo regionale è istituito dall'articolo 24 del TCT come responsabile della gestione del TCT e della sua corretta attuazione. A tal fine, il comitato emana raccomandazioni e adotta decisioni nei casi previsti dal TCT. In particolare, il comitato direttivo regionale:

- a) prepara i lavori del consiglio ministeriale;
- b) decide in merito all'istituzione di comitati tecnici;
- c) emana raccomandazioni e adotta decisioni in conformità al TCT;
- d) per quanto riguarda gli atti dell'UE di recente adozione, prende i provvedimenti opportuni, specialmente mediante la revisione dell'allegato I del TCT;
- e) nomina il direttore del segretariato permanente previa consultazione del consiglio ministeriale;
- f) può designare uno o più vicedirettori del segretariato permanente;
- g) stabilisce il regolamento del segretariato permanente;
- h) può riesaminare, mediante decisione, il livello dei contributi al bilancio;
- i) adotta il bilancio annuale del TCT;

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

¹ Decisione (UE) 2019/392 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (GU L 71 del 13.3.2019, pag. 1).

- j) adotta una decisione in cui specifica la procedura per l'esecuzione del bilancio, la presentazione e l'audit dei conti e l'ispezione;
- k) prende decisioni sulle controversie sottoposte dalle parti contraenti;
- l) stabilisce principi generali in materia di accesso ai documenti in relazione ai documenti in possesso degli organismi istituiti dal TCT o in virtù dello stesso;
- m) adotta relazioni annuali, che sottopone al consiglio ministeriale, sull'attuazione della rete globale;
- n) in relazione a determinati atti dell'Unione, stabilisce limiti temporali e modalità di recepimento per le parti dell'Europa sudorientale.

Il comitato direttivo regionale è composto da un rappresentante e da un rappresentante supplente di ciascuna parte contraente. Tutti gli Stati membri dell'UE possono parteciparvi in qualità di osservatori. Il comitato direttivo regionale delibera all'unanimità.

2.3 L'atto previsto del comitato direttivo regionale

Il progetto di decisione del Consiglio riguarda l'adozione di una decisione del comitato direttivo regionale relativa alla revisione delle regole finanziarie e delle procedure di audit applicabili alla Comunità dei trasporti. Le attuali regole finanziarie e procedure di audit applicabili alla Comunità dei trasporti sono state adottate nel 2020. La decisione prevista vincolerà le parti in forza dell'articolo 25, paragrafo 1, del TCT.

Bilancio e regole finanziarie

Il contributo al bilancio della Comunità dei trasporti figura nell'allegato V del TCT. La quota dell'Unione ammonta all'80 % del bilancio, mentre il restante 20 % è a carico delle parti dei Balcani occidentali.

La revisione delle regole finanziarie interne porrà rimedio ad alcune limitazioni che incidono sul funzionamento del segretariato permanente. Le modifiche riguardano l'introduzione del riporto degli impegni di spesa dall'esercizio finanziario in corso a quello successivo, la possibilità di rimborso dei contributi di bilancio non utilizzati, la riassegnazione del bilancio e l'introduzione di principi e norme semplificate in materia di appalti per contratti di valore inferiore alla soglia di cui alla direttiva 2014/24/UE.

La revisione delle regole finanziarie consentirà pertanto al direttore del segretariato permanente di rimediare alle limitazioni individuate dopo due anni di attività e di eseguire il bilancio della Comunità dei trasporti conformemente all'articolo 36 del TCT.

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

L'adozione della presente decisione da parte del comitato direttivo regionale è necessaria ai fini dell'attuazione del TCT e della piena autonomia finanziaria del segretariato permanente. Poiché l'Unione è parte del TCT, è necessario definire la posizione dell'Unione.

Si ricorda al riguardo che il TCT rappresenta uno degli elementi atti a rafforzare la cooperazione regionale nei Balcani occidentali, come illustrato anche nella proposta della Commissione di decisione del Consiglio relativa alla firma del TCT (COM(2017) 324 final, sezione "Contesto generale").

4. BASE GIURIDICA

4.1 Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni del Consiglio che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*².

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato direttivo regionale è un organo istituito da un accordo, ossia dal TCT.

Gli atti che il comitato direttivo regionale è chiamato ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici. Al comitato direttivo regionale è conferito il potere di stabilire il regolamento del segretariato permanente in forza dell'articolo 30 del TCT e di nominare il direttore e uno o più vicedirettori. Inoltre, in forza dell'articolo 35 del TCT, al comitato direttivo regionale è conferito il potere di adottare il bilancio e le relative regole finanziarie. Per loro stessa natura e in base al diritto internazionale che disciplina il comitato direttivo regionale, tali regole contengono elementi che incidono sulla posizione giuridica delle parti del TCT e quindi anche dell'Unione. Si deve pertanto considerare che esse abbiano effetti giuridici.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale del TCT.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2 Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.

² Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, *Germania/Consiglio*, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti da 61 a 64.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

Gli atti previsti sono necessari per il corretto funzionamento del TCT. Il TCT ha a sua volta finalità e parti costitutive riguardanti i settori del trasporto su strada, ferroviario e per vie navigabili interne, che sono modi di trasporto contemplati dall'articolo 91 TFUE, nonché il settore della navigazione marittima, contemplato dall'articolo 100, paragrafo 2, TFUE. Data la sua natura orizzontale, l'atto previsto contempla pertanto tutti questi aspetti.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta comprende pertanto le seguenti disposizioni: articolo 91 e articolo 100, paragrafo 2, TFUE.

4.3 Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 91 e dall'articolo 100, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla revisione delle regole finanziarie per la Comunità dei trasporti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91 e l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti ("TCT") è stato firmato dall'Unione in conformità alla decisione (UE) 2017/1937 del Consiglio³.
- (2) Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti è stato approvato a nome dell'Unione europea il 4 marzo 2019⁴ ed è entrato in vigore il 1° maggio 2019.
- (3) Il comitato direttivo regionale è stato istituito dal TCT per la gestione e la corretta attuazione del TCT. A norma del TCT il comitato direttivo regionale è tenuto ad adottare le regole per l'esecuzione del bilancio e per la presentazione e l'audit dei conti.
- (4) Il comitato direttivo regionale adotterà a breve decisioni sulla revisione delle regole finanziarie e delle procedure di audit applicabili alla Comunità dei trasporti.
- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato direttivo regionale, poiché tali decisioni sono necessarie per il buon funzionamento del segretariato permanente della Comunità dei trasporti e saranno vincolanti nei confronti dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti per quanto riguarda la revisione delle regole finanziarie applicabili alla Comunità dei trasporti si basa sul progetto di decisione del comitato direttivo regionale accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel comitato direttivo regionale possono concordare modifiche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

³ Decisione (UE) 2017/1937 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (GU L 278 del 27.10.2017, pag. 1).

⁴ Decisione (UE) 2019/392 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (GU L 71 del 13.3.2019, pag. 1).

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*